TRIBUNALE di LECCO CONVENZIONE

Prot. N.

- Tra -

A - Il Ministero della Giustizia nella persona del Presidente F.F. del Tribunale di Lecco Dott.ssa Bianca Maria Bianchi

B - Nella persona del : PRESIDENTE DIRETTIVO / LEGALE RAPPRESENTANTE PRO - TEMPORE Italo Osvaldo ORLANDO - Nato il 16.11.1971. - Nato A SVIZZERA [Prov. E.E] - Residente / Domiciliato in Via G. Parini nº 01 - 23868 Città di VALMADRERA [Prov. LC] - Cod . Fis. RLNTSV71S16Z133Q Tel. Cell. 347. 3777063

PER CONTO

DELL'ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARIO I FALCHI RADIO COMUNICAZIONI E SOCCORSO PUBBLICO IN GENERE O.D.V. ASSOCIAZIONE FACENTE PARTE DEL SISTEMA NAZ . LE REG. LE-PROV. LE DI PROTEZIONE CIVILE [ACRONIMO I.F. - O.D.V.],

con sede in: LEGALE / AMMINISTRATIVA - via DEI PARTIGIANI n. 90 - 23900 Citta' di Lecco [LC ISTITUZIONALE = <u>istituzionale@assifalchiodv.eu</u> - e-mail POSTA PEC = <u>ascorvolif-odv@pec.it</u> COD. FISCALE 92080200139

per lo svolgimento di lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 decreto ministeriale (Giustizia) 26 marzo 2001

- Premesso -

1. che l'ordinamento contempla ipotesi di applicazione, come sanzione principale o sostitutiva, del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, Le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;


- 2. che il lavoro di pubblica utilità ha ad oggetto prestazioni di lavoro : art. 1 d.m. (giustizia) 26 marzo 2001
- a) a favore di organizzazioni di assistenza sociale o volontariato operanti, in particolare, nei confronti di tossicodipendenti persone affette da infezione da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex-detenuti o extracomunitari;
- b) per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche;
- c) in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali;
- d) nella manutenzione e nel decoro di ospedali e case di cura o di beni del demanio e del patrimonio pubblico ivi compresi giardini, ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
- e) di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità del condannato; art. 186, comma 9-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
- f) nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale e presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze
- 3. che l'art. 2, comma 1, del menzionato decreto ministeriale prevede che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni sopra indicati presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- 4. che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

- Premesso inoltre che -

che nei casi previsti dagli artt. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitaria o presso enti o organizzazioni, anche internazionali. che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche prafóssianalltd ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro dalla Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la massa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con



1.09.PD i

TRIBUNALE DI LECCO

2 1 SET. 2023

il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale:

che il Ministro della Giustizia, con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2 comma 1 del DM 8812015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art 16 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento:

- Ciò Premesso -

- tra -

il Ministro della Giustizia

che interviene al presente atto nella persona della dott.ssa Bianca Maria Bianchi. nata a Savona il 6.6.1963, Presidente f.f. della Tribunale di Lecco (codice fiscale 83011620131), giusta la delega di cui in premessa,

- e -

ASSOCIAZIONE CORPO VOLONTARIO I FALCHI RADIO COMUNICAZIONI E SOCCORSO PUBBLICO IN GENERE O.D.V. ASSOCIAZIONE FACENTE PARTE DEL SISTEMA NAZ . LE - REG . LE PROV . LE DI PROTEZIONE CIVILE [ACRONIMO I.F. - O.D.V.] ,

con sede in: LEGALE / AMMINISTRATIVA - via DEI PARTIGIANI n. 90 - 23900 Citta' di Lecco [LC] ISTITUZIONALE = istituzionale@assitalchiodv.cu - e-mail POSTA PEC = ascorvolif-odv@pec.it COD. FISCALE 9 2 0 8 0 2 0 0 1 3 9 ... Che interviene al presente atto nella persona di legale rappresentante di cui in, VEDI | PUNTO - B - | MEGLIO GENERALIZZATA COME DA INTESTAZIONE.

- Si conviene e si stipula quanto segue -

Art. 1 - Attività da syolgere

- 1. L'ente consente che persone condannate alla sanzione del lavoro di pubblica utilità prestino presso di sé attività non retribuita in favore della collettività in numero non superiore a 4 unità contemporaneamente. Tale attività potrà essere svolta anche per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168-bis c.p. (messa alla prova).
- 2. L'ente specifica che l'attività non retribuita in favore della collettività avrà ad oggetto le seguenti prestazioni :


- 1° ATTIVITÀ - NELLO SPECIFICO RICONDUCIBILI ALLE LETTERE | Y |

PROTEZIONE CIVILE IL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, DI SEGUITO SERVIZIO NAZIONALE, DEFINITO DI PUBBLICA UTILITÀ È IL SISTEMA CHE ESERCITA LA FUNZIONE DI PROTEZIONE CIVILE COSTITUITA DALL' INSIEME DELLE COMPETENZE E DELLE ATTIVITÀ VOLTE A TUTELARE LA VITA, L' INTEGRITÀ FISICA, I BENI, GLI INSEDIAMENTI, GLI ANIMALI E L'AMBIENTE DAI DANNI / DAL PERICOLO DI DANNI DERIVANTI DA EVENTI CALAMITOSI DI ORIGINE NATURALE O DERIVANTI DALL' ATTIVITÀ DELL' UOMO, (LEGGE 01 / 2018 ART. 1 COMMA 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO: LEGGE 01 / 2018.

- 2º ATTIVITÀ - NELLO SPECIFICO RICONDUCIBILI ALLE LETTERE [E]

INTERVENTI E SERVIZI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA, AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DELL' AMBIENTE E ALL' UTILIZZAZIONE ACCORTA E RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta / riciclaggio di rifiuti urbani, speciali / pericolosi, NONCHÉ ALLA TUTELA DEGLI ANIMALI / PREVENZIONE DEL RANDAGISMO. AI SENSI DELLA LEGGE 14 AGOSTO 1991, N. 281.

- RIF. ATTIVITÀ 1° PROTEZIONE CIVILE * RADIOCOMUNICAZIONI in EMERGENZA (TLC) E DI SOCCORSO PUBBLICO IN GENERE Finalizzate all 'Attività di Protezione Civile Naz. le. Regionale, in Ambito Internazionale e di Soccorso Pubblico in Genere, per quanto riguarda I 'ambito internazionale in collaborazione con il Dipart. della Protezione Civile Naz.
- RIF. ATTIVITÀ 2° AMBIENTE ANIMALI Viste le condizioni ambientali , degli animali in genere , I. F. O. D. V vuole dare un suo contributo promuovendo autonomamente o in collaborazione con altre associazioni , con enti pubblici / privati , campagne di sensibilizzazione per la salvaguardia dell'ambiente , la tutela degli animali , il / i nostro / i intervento / i vuole vogliono attraverso la mobilitazione , responsabilizzazione , educazione , informare la popolazione sulla necessità , l'urgenza di cambiare quanto prima il modo di vivere e di utilizzare le risorse del Nostro Pianeta , della Nostra Italia . -
- ALTRE ATTIVITÀ A L'/Gli estensore/ri, in questo punto "ALTRE ATTIVITÀ" intendono operare nell'ambito "giustiza" ossia assistere, interagire, con tutte quelle persone che per le più svariate ragioni sono nelle condizioni di dover espiare "MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE BREVI, ad oggi I. F. O. D. V. fa svolgere presso di se i



Ċ

<u>--</u>

ď

soli lavori di pubblica utilità. in futuro prevede di creare degli ambienti / alloggi, gestiti da questa associazione, che daranno ospitalità / accoglienza per chi è in condizioni abitative / alloggiative assenti

- ALTRE ATTIVITÀ BIS. B * ADERIRE CON ALTRE ASSOCIAZIONI - REALTÀ, ENTI PUBBILICI / PRIVATI. ALLE INIZIATIVE / CAMPAGNE / MANIFESTAZIONI CONTRO LE MAFIE .

 PROMUOVERE / SENSIBILIZZARE LA POPOLAZIONE ATTRAVERSO PROGETTI SULLA LEGALITÀ IN GENERALE E LA TRASPARENZA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.


* PARTECIPARE PER L' ASSEGNAZIONE DI IMMOBILI / BENI CONFISCATI DALL' AUTORITÀ GIUDIZIARI ON THE PRINTS ALLE MAFIE E NON SOLO , CHE SE CONCESSI AD 1. F - O.D.V LE UTILIZZERÀ IN PROGETTI RIFERITI PRECEDENTE PUNTO A

- Partecipazione ad opere di manutenzione ordinaria ed starordinaria della sede associativa

- Pulizia dei locali associativi

 Altre prestazioni nei settori di impiego indicati nell'art. 2 comma 4 D.M. 88/2015

 * L' Ente fa presente che le attività effettivamente svolte dalle persone condannate dipenderanno dalle caratteristiche de la persone condannate dalle caratteristiche de la persone conda stessa, dal monte ore e dal periodo dell'anno.



- 1. L'attività non retribuita in favore della collettività e la funzione di verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità saranno svolte in conformità con quanto disposto nella sentenza o nel decreto di condanna.
- 2. per i soggetti di cui all'art. 168-bis c.p. (messa alla prova) si stabilisce che:

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto. fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterne, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 8812025 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art. 3 - Soggetti incaricati di coordinare le prestazioni

- 1. L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni :
- i Dirigenti di Settore e i Responsabili dei Servizi ai quali verranno assegnatele persone condannate sono :

| NOMINATIVO | INCARICO | RIFERIMENTI DI CONTATTO |
|----------------|---|---|
| ITALO OSVALDO | - PRRESIDENTE DIRETTIVO | e-mail personale: italo161171@gmail.com |
| ORLANDO | E LEGALE RAPPRESENTANTE | e-mail: presidente@assifalchiodv.eu |
| | | Tel. Cell. 347.3777063 |
| PAUL MUSSOLIN | - PRESIDENTE VICARIO DIRETTIVO | e-mail personale: paul.mussolin@gmail.com e-mail: gen.membridir.naz@assifalchiodv.eu Tel. Cell. 377.0971862 |
| | | |
| LUCA PULICELLI | - SEGRETARIO GEN. GABÍNETTO PRESIDENZA | e-mail personale : luca.pulicelli@libero.it e-mail : gen.membridir.naz@assifalchiodv.eu |
| | | Tel. Cell. 333.4592925 |



- 2. L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati
- 2 bis (norme speciali per gli imputati ammessi alla messa alla prova)

L'ente – limitatamente agli imputati ammessi alla messa alla prova comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa di tali soggetti e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altragrave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alta prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra Le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464-quinquies del codice di procedura penale

L'ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dell'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'ente si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 4 - Modalità del trattamento

- 1. Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.
- 2. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umanì o da ledere la dignità della persona.
- 3. L'ente si impegna altresì affinché i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alla proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

Art. 5 - Divieto di retribuzione e assicurazioni sociali

- 1. E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.
- 2. E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattia professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6 - Relazione sul lavoro svolto

1. I soggetti incaricati, ai sensi dell'articolo 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l'esecuzione della sanzione, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato, da inoltrare all'indirizzo pec: depositoattipenali.tribunale.lecco@giustiziacert.it

Art. 7 - Risoluzione della convenzione

1. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della nun della condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della nun della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsa di termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

Art. 8 - Durata della Convenzione

- 1. La presente convenzione avrà la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipulazione.
- 2. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti

TOTA OSUADO ORUADO

COMUNICAZIONI

(8

convenzionati di cui all'art. 7 del decreta ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affàri Penali.

Lecco 20. SETTEMBRE . 2023 /7 - 11. 2023

Ministero della Giustizia

Dott.ssa Bianca Maria Bianchi

Associazione per I.F. - O.D.V.

Il Presidente Direttivo - Legale Rapp.Te

Pro-Tempore

Italo Osvaldo ORLANDO

AND TE PRO



